COMUNE DI SALUZZO

(Provincia di Cuneo)

REP. N.

Coonvenzione per la gestione ed uso del Bocciodromo Comunale sito in Saluzzo, Corso Beato Ancina – Via Trento, all'Associazione....., con sede in ....., Via .....

L'anno duemiladiciotto, addì ..... del mese di _____, in Saluzzo, in una sala del primo piano del Palazzo Comunale.

TRA

il Signor TALLONE arch. Flavio, nato a Fossano (CN) il 19.12.1966 (n.c.f. TLL FLV 66T19 D742P), dipendente di questo Comune quale Dirigente Tecnico, autorizzato a stipulare per conto del Comune di Saluzzo (n.c.f. 00244360046) il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267,

E

il Signor ....., nato a ..... . il .....e residente in ....., Via ..... (n.c.f. .....), il quale dichiara di agire non per conto suo, ma nella sua qualità di Presidente dell'Associazione....., con sede in ....., Via ....., (n.c.f. .....)

PREMESSO

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.09.2009 veniva approvato il Regolamento Comunale per la gestione ed uso degli impianti sportivi nel quale si individuava l'affidamento del servizio di gestione ai soggetti di cui al comma n. 25 dell'art. 90 della Legge n.

289/2002 come prioritario rispetto alle altre forme di gestione, realizzando al contempo la finalità voluta dal legislatore statale, di sostenere le associazioni sportive e gli altri soggetti indicati dalla norma citata, in coerenza anche con le linee programmatiche di questa Amministrazione;

- che con Determinazione Dirigenziale n.112 del 24.12.2018, si approvava l'Avviso di indagine di mercato per la gestione ed uso del Bocciodromo Comunale sito in Saluzzo, C.so Beato Ancina- Via Trento, nonché bozza del contratto di Concessione del servizio stesso;
- che, in esecuzione agli atti sopra menzionati, apposita Commissione ha valutato le proposte di gestione provenienti da .....;
- che, con verbale della Commissione in data....., si individuava come possibile concessionario del servizio di Gestione del Bocciodromo Comunale sito in Saluzzo , C.so Beato Ancina- Via Trento l'Associazione.....

– che con determinazione del Dirigente Settore Governo del Territorio n°..... del ..... si è determinato di concedere il servizio di gestione ed uso del Bocciodromo Comunale sito in Saluzzo, C.so Beato Ancina- Via Trento, per il periodo dal 01.05.2018 fino al 31.07.2021 sotto l'osservanza dell'apposita convenzione-disciplinare, redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, sottoscritto in data, per accettazione, dal legale rappresentante della società.....;

– che occorre ora regolamentare l'avvenuto affidamento in concessione della gestione di che trattasi mediante apposita convenzione-disciplinare;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE.

L'Amministrazione Comunale di Saluzzo affida, ai sensi dell'art. 6

del Regolamento per gestione ed uso degli sportivi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.09.2009, all'Associazione ....., con sede in ....., ..., la gestione del bocciodromo comunale sito in Saluzzo, Corso Beato Ancina – Via Trento.

Art. 2. DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha la durata di anni tre a partire dal 01.05.2018 e così fino al 31.07.2021, data in cui si intenderà conclusa senza alcuna particolare formalità, disdetta o preavviso di sorta, fatti salvi i casi specifici previsti dall'art. 6 e dall'art. 9 del regolamento Comunale per la gestione ed uso degli impianti sportivi di cui infra.

Entro e non oltre il 31.07.2021, l'Associazione ..... si impegna a lasciare libero da persone e cose l'impianto sportivo senza nulla pretendere dall'Amministrazione Comunale.

Art. 3. CONSISTENZA E CONSEGNA

Il concessionario della gestione rimane consegnatario dell'immobile, degli impianti e di tutte le attrezzature esistenti quali risultino dall'inventario comunale, dando atto sin d'ora che le attrezzature mobili e gli arredamenti deteriorati dovranno essere tempestivamente sostituiti a cura e spese del concessionario della gestione. Al momento della cessazione della presente convenzione il concessionario della gestione dovrà riconsegnare il complesso sportivo e gli impianti nello stato di conservazione, salvo la vetustà.

Art. 4. CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti o comunque derivanti dal presente

disciplinare, il concessionario deve comprovare - al momento della stipula del contratto - l'avvenuta costituzione a favore del Comune di Saluzzo della cauzione definitiva pari a €. 1.500,00 da prestarsi in contanti, Titoli di Stato, fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da compagnie a ciò autorizzate, ai sensi delle vigenti norme (già costituita come specificato nelle premesse).

La cauzione rimarrà depositata presso la sede comunale e non potrà essere svincolata se non previa autorizzazione da rilasciarsi con apposito atto formale, ad avvenuta definizione tra le parti di tutti i rapporti, controversie e pendenze.

In ogni caso competerà al Comune il pieno ed incondizionato diritto di rivalersi sulla cauzione, sino alla concorrenza dell'intero importo, per ogni somma della quale venisse a risultare, a qualsiasi titolo, creditore, subordinatamente però alla preventiva notifica all'Associazione appaltatrice del provvedimento della Civica Amministrazione che disponesse in tal senso, compreso il danno per mancato espletamento del servizio nei termini e nelle modalità previste ed accettate.

Nel caso in cui la cauzione venisse ridotta per prelievi effettuati dal Comune, ai sensi del precedente comma o per qualsiasi altra causa, il concessionario dovrà reintegrarla entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla notifica dell'invito sotto pena- in difetto - di risoluzione del contratto.

Art. 5. SPESE A CARICO DEL COMUNE DI SALUZZO

Restano a carico della Città di Saluzzo le seguenti spese:

a) Spese per la straordinaria manutenzione del complesso, art. 1621 del Codice Civile, salvo i casi di avaria provocata da accertata imperizia

nella conduzione degli impianti;

b) L'assicurazione per l'incendio e responsabilità civile verso terzi in dipendenza del fabbricato e dei relativi impianti e l'onere delle imposte erariali per gli immobili;

c) le imposte erariali gravanti sugli immobili.

Art. 6. SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario, le seguenti spese:

- spese relative alla corresponsione di compensi e conseguenti oneri di legge per tutto il personale destinato a svolgere il servizio di regolare e puntuale gestione dei campi da bocce e del servizio ristoro bar;
- le imposte e tasse relative alla gestione oggetto della presente convenzione;
- tutte le spese di gestione;
- tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero complesso del bocciodromo comunale, compreso l'impianto di riscaldamento ed elettrico e comunque tutti gli impianti in dotazione, nonché tutte le spese relative alla manutenzione straordinaria, non comprese nell'art. 5, lettera a);
- tutte le altre spese non rientranti nell'art. 5;
- le spese telefoniche, di energia elettrica per l'illuminazione, di forza motrice per il funzionamento delle apparecchiature e dei macchinari dell'illuminazione dei campi da bocce in dotazione agli impianti e di quelli che in futuro verranno installati, del combustibile per il riscaldamento, nonché le spese per il consumo di acqua potabile;
- spese per curare che le recinzioni in rete metallica siano sempre in ordi-

ne ed intervenire per la loro sistemazione dovuta ad ordinaria e straordinaria manutenzione;

- le spese per il giornaliero livellamento dei campi, in particolare dopo l'uso, mediante passaggio della riga o dello spianatoio o frattaccio;
- le spese per la spianatura dei sedimi di gioco da eseguire con passaggi di rullo a mano da Kg. 150 – 200, almeno due volte la settimana; le rullature dovranno essere intensificate parallelamente all'intensificarsi dell'uso del Bocciodromo;
- le spese per il controllo del piano di gioco dopo piogge e temporali, effettuando immediate ricariche e spianature dei piccoli cedimenti che possono verificarsi sul piano stesso;
- le spese per la pulizia, diserbamento e ricariche di pietrisco di tutta l'area annessa ai giochi;
- le spese per la verifica di tutta l'attrezzatura (recinzioni, reti di protezione, tavole di rimpallo, etc.);
- spese per provvedere alla pulizia dei locali, dei servizi, degli spogliatoi e di tutta l'area interna alla recinzione, ed aprire e chiudere gli accessi ai campi nelle ore di utilizzo degli stessi alla custodia diurna e notturna dei campi da bocce, facendo altresì rispettare le norme impartite dall'Amministrazione Comunale;
- le spese per la vigilanza nel caso di uso dei locali da parte dell'Amministrazione Comunale, delle scuole, dei gruppi e delle Associazioni Sportive, affinché l'uso degli stessi avvenga in modo regolare e comunque conforme alle norme preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale.

Il concessionario deve effettuare almeno due innaffiamenti da eseguire nelle giornate calde ed assolate e sempre prima della spianatura; il numero degli innaffiamenti dovrà essere proporzionalmente aumentato con l'aumento della temperatura climatica e dell'intensificarsi dell'uso.

Sono inoltre a carico del Concessionario la responsabilità e le spese, nel caso di assunzione di personale in funzione delle esigenze di gestione, di garantire condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dal D. Lgs. n° 81/2008

Il Concessionario é tenuto all'osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza, protezione e riqualificazione degli impianti tecnologici esistenti.

Il Concessionario si impegna a depositare, prima della firma del contratto, presso la Civica Amministrazione, copia della polizza assicurativa, appositamente stipulata a copertura di ogni rischio connesso con la gestione dell'impianto sportivo (furto, responsabilità civile verso terzi e copertura degli eventuali danni di qualsiasi genere).

In particolare la polizza assicurativa deve esplicitamente evidenziare, con apposita clausola, che la copertura si deve estendere, oltre che alle cose, anche agli utenti, sia bambini che adulti che al personale.

L'Amministrazione Comunale é in ogni caso sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità diretta ed indiretta anche a causa di irregolare funzionamento degli impianti.

Eventuali danni che venissero arrecati agli impianti ed alle attrezzature, imputabili a negligenza e/o imperizia della gestione, da verificarsi comunque di volta in volta da parte del Comune, resteranno a carico dell'Appaltatore qualora non coperti dall'apposita polizza assicurativa ed il loro am-

montare verrà detratto dalla cauzione.

Art. 7. ORARI DI UTILIZZO DEI CAMPI DA BOCCE

Per tutta la durata della concessione i campi da bocce saranno utilizzati tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 24,00, senza alcuna discriminazione nella prenotazione e nell'uso fra varie categorie di utenti, fatti salvi i periodi in cui il Comune ritenga di utilizzare gli impianti in base alla facoltà prevista nel presente disciplinare.

Nel caso in cui la capienza dei giochi da bocce non consenta di soddisfare le esigenze di tutti gli aventi diritto, la Concessionaria di impegna a stabilire opportune turnazioni tra le varie categorie di giocatori, concordandole preventivamente con l'Amministrazione Comunale.

Gli impianti sono accessibili a tutti i cittadini.

Art. 8. TARIFFE

Le tariffe per l'uso dei campi da bocce sono stabilite ed approvate ogni anno dalla Giunta Comunale con la deliberazione relativa alla determinazione delle tariffe e contributi per i servizi a domanda individuale.

Ogni anno, la Concessionaria potrà chiedere la variazione delle tariffe da concordare con l'Amministrazione Comunale, che verrà concessa o meno ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

Art. 9. VOLTURA CONTATORI

La Concessionaria deve, all'inizio della presente concessione, provvedere, a sua cura e spese, ad eseguire la voltura a nome della società del contratto di fornitura di energia elettrica presso l'ENEL, del contratto di fornitura del gas metano presso l'Italgas e del contratto di fornitura dell'acqua potabile presso l'Alpi Acque s.p.a.

ART. 10 – SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

E' ammessa all'interno dell'impianto sportivo la presenza di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande.

Tale esercizio potrà assumere la forma di spaccio interno a circolo privato(art. 3 comma 6 lett. "e", Legge N° 287/1991), ovvero, in alternativa, la forma di esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (art. 5, comma 1, lett. "b", Legge 25.08.1991 n. 287).

La scelta fra le due predette forme spetta al concessionario e dovrà essere comunicata al Comune.

- SPACCIO INTERNO A CIRCOLO PRIVATO

L'autorizzazione (ora denuncia di inizio attività) sarà intestata al concessionario in qualità di presidente pro-tempore del circolo privato avente le caratteristiche previste dal citato art. 3 comma 6 lett. "e" L. 287/1991. Il concessionario, intestatario dell'autorizzazione, potrà avvalersi per l'esercizio dell'attività di somministrazione di un preposto. In ogni caso la somministrazione di alimenti e bevande potrà essere rivolta ai soli associati al circolo privato.

- AUTORIZZAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE.

L'autorizzazione potrà essere intestata al concessionario in possesso dei requisiti di legge.

Il concessionario ha facoltà di richiedere che l'autorizzazione sia intestata a terza persona, in possesso dei requisiti di legge e comunque gradita alla Civica Amministrazione.

A tale esercizio ed alla relativa autorizzazione si applicano le disposizioni e le prescrizioni contenute nel provvedimento sindacale prot. N° 2946 del 10.02.2000, ed in particolare:

- l'esercizio e la relativa autorizzazione non saranno fisicamente trasferibili in altra sede né cedibili, e rimangono vincolati ai locali

dell'impianto sportivo nell'ambito del quale viene esercitata l'attività di somministrazione.
Le prescrizioni di non trasferibilità e di non cedibilità verranno inserite nei titoli autorizzativi.
Gli utili della gestione dello spaccio interno a circolo privato o dell'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non competono al Comune.
Il Comune non interferirà nei rapporti economici fra il concessionario ed il titolare dell'autorizzazione amministrativa o comunque del gestore dell'esercizio di somministrazione.
L'autorizzazione si intenderà decaduta, qualora, per qualsiasi motivo o per scadenza naturale, venga a cessare la concessione della gestione del bocciodromo comunale oggetto della convenzione.

In sede di rilascio dell'autorizzazione a terza persona, diversa dal concessionario, dovrà essere prodotta dichiarazione da parte della terza persona di presa visione del presente articolo.

Art. 11. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E/O MANUTENZIONE

Non è consentito al concessionario di eseguire lavori di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria dei locali, né degli impianti ed infissi in esso esistenti senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale, nonché permesso di costruire. Ogni aumento di valore dell'immobile, in conseguenza di migliorie apportate e dell'uso fatto dal concessionario, rimarrà a vantaggio esclusivo del Comune di Saluzzo ed il concessionario rinuncia al diritto di richiedere indennità per le migliorie o addizioni apportate all'immobile con esplicita rinuncia a fare valere tali pretese.

Art. 12. FINALITA'

Dovrà essere tenuto in debito conto che le finalità del presente di-

sciplinare sono principalmente quelle di soddisfare le esigenze della popolazione per l'impiego del tempo libero e la pratica sportiva, garantendo e salvaguardando nel contempo gli interessi e le attività delle Società Sportive esistenti ed operanti nel territorio del Comune, tenendo conto anche delle apposite convenzioni con esse stipulate.

Art. 13. USO DELL'IMPIANTO DA PARTE DEL COMUNE

Il Comune si riserva il diritto di disporre direttamente degli impianti sportivi per lo svolgimento di manifestazioni sportive, ricreative, formative, promozionali, usi scolastici. ecc... e di concederlo a terzi previo avviso all'Associazione concessionaria.

Gli eventuali incassi sono a favore del concessionario.

Art. 14. INDENNIZZI

Nessun indennizzo sarà dovuto dall'Amministrazione Comunale all'Associazione concessionaria qualora l'impianto sportivo si renda inagibile in conseguenza di qualsivoglia motivo, anche se dipendente da fattori che possano interessare l'Amministrazione Comunale.

Art. 15. ACQUISIZIONE ALLA PROPRIETÀ' COMUNALE DI EVENTUALI OPERE DI MIGLIORIA O ATTREZZATURE

Gli impianti e le attrezzature sono di proprietà comunale. Si intendono acquisiti alla proprietà comunale, senza diritto alla concessionaria ad indennizzo o compenso alcuno, eventuali opere di miglioria eseguite dell'Associazione stessa, nonché nuove attrezzature dalla medesima acquistate.

Il Comune ha la facoltà, in ogni momento, di acquistare, modificare

opere, arredi, mobili, attrezzature.

Art. 16. DIVIETO ESERCIZIO DI ATTIVITÀ'

E' vietato, nei locali adibiti ad attività sportive, l'esercizio di commerci e di qualsiasi altra attività professionale non contemplate nel presente disciplinare.

E' vietato tenere nell'edificio, nei locali accessori e negli spazi aperti, animali comunque pericolosi o nocivi alle persone. E' consentito tenere animali di custodia, previa autorizzazione dell'Amministrazione, purché siano resi innocui durante il servizio di apertura.

Art. 17. RESPONSABILITÀ'

Durante le gare, partite, allenamenti, ecc. l'Amministrazione Comunale è esonerata da tutte le responsabilità conseguenti all'uso dell'impianto sportivo e saranno a carico della concessionaria anche con riferimento al pubblico e, comunque, ai frequentatori dell'impianto.

Resta inteso, altresì, che l'Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità anche se fossero ammesse alle gare, o comunque nei campi, persone non autorizzate.

L'Associazione concessionaria è responsabile verso il Comune degli eventuali danni arrecati nell'uso dell'impianto sportivo e dei suoi accessori e pertinenze, mobili ed immobili.

Art. 18. ISPEZIONI

Il Comune può in ogni momento disporre ispezioni, controlli e sopralluoghi al fine di valutare i modi di gestione, lo stato di conservazione degli impianti, dei locali e di tutte le attrezzature in oggetto.

Art. 19. RENDICONTO CONSUNTIVO

L'Associazione....., entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, deve presentare all'Amministrazione Comunale il rendiconto consuntivo entrate-spese della stagione stessa con allegata la documentazione giustificativa (fatture, bollette, ecc..) e non potrà vantare diritti, compensi o rimborsi di sorta.

Eventuali utili dovranno essere reinvestiti in miglioramenti agli impianti, previo accordo con l'Amministrazione Civica.

Art. 20. CANONE RICOGNITORIO

Il Concessionario si impegna a corrispondere al Comune di Saluzzo la somma di €. 1.500,00 annui (millecinquecento/00) oltre all'I.V.A. del 22% di €. 330,00 (trecentotrenta/00) per un totale di €. 1.830,00 (milleottocentotrenta/00) a titolo di canone ricognitorio per la gestione del Bocciodromo Comunale ai sensi dell'art. 3 comma 66 della Legge 28.12.1995, n. 549.

Art. 21. VIGILANZA

Ove siano accertati i fatti, comportamenti od omissioni che costituiscono violazione di un dovere del concessionario per l'efficiente gestione del servizio e di ogni altro dovere derivante allo stesso dal presente disciplinare, nonché la violazione di norme di legge o regolamenti che possono condurre a disservizi, in particolare l'insufficienza di personale idoneo ed adeguato alle esigenze del servizio, l'Amministrazione appaltante contesterà al gestore gli addebiti, prefiggendo un termine congruo, e comunque non superiore a giorni 10, per eventuali giustificazioni.

Se il concessionario non provvede a giustificarsi nei termini asse-

gnati, ovvero se le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, saranno irrogate le penalità di cui al successivo articolo.

Art. 22. - PENALITA'

La misura della pena pecuniaria per le infrazioni agli obblighi contrattuali è determinata dalla Giunta Comunale tra un minimo di €. 500,00 (cinquecento/00) ed un massimo di €. 1.500,00 (millecinquecento) a seconda della gravità dell'inadempienza.

Nel caso di recidiva, la penalità potrà essere raddoppiata.

Art. 23. - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Reiterate deficienze o negligenze nella conduzione del servizio, debitamente accertate e contestate, comporteranno la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 Codice Civile, senza che il concessionario possa vantare diritti o compensi di sorta.

Comporterà altresì la risoluzione di diritto del contratto:

a) il fatto che il concessionario si renda colpevole di frodi o applichi orari e tariffe non concordate;
b) l'inosservanza dell'art. 27 del presente disciplinare disciplinante il subappalto;
c) l'inosservanza, nei confronti del personale dipendente, delle vigenti disposizioni in materia previdenziale ed assistenziale;
d) la mancata manutenzione ordinaria dell'intero Complesso Sportivo, compresi gli impianti tecnologici e l'area esterna;

Art. 24. - DICHIARAZIONE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Salva in ogni caso l'applicazione di quanto previsto nel precedente articolo, le parti contraenti espressamente convengono che in caso d'ina-

dempimento da parte della Società concessionaria delle obbligazioni di cui agli artt. 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 del presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, il presente contratto si risolverà di diritto.

La risoluzione del contratto verrà dichiarata dal Dirigente del Settore competente mediante apposita determinazione, cui seguirà immediata comunicazione all'appaltatore, ai fini e per gli effetti di cui al 2° comma dell'art. 1456 Codice Civile.

La risoluzione del contratto comporterà l'incameramento della cauzione prestata dal concessionario, impregiudicato il diritto del Comune a vedersi riconosciuta, a titolo di risarcimento danni, una somma maggiore.

Art. 25. - RESPONSABILITÀ' DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alla struttura ed alle persone, in dipendenza dall'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto di appalto e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 26. - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

E' fatto obbligo all'Associazione appaltatrice di osservare e di fare osservare tutte le leggi, i regolamenti, le disposizioni in genere emanate ed emanande, che abbiano comunque attinenza con il servizio da essa assunto.

In particolare il Sindaco potrà, su conforme parere o proposta dei competenti servizi, emanare in circostanze eccezionali, a salvaguardia della salute e della incolumità pubblica, norme speciali per l'espletamento del servizio oggetto del presente disciplinare.

Art. 27. - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – DISCIPLINA DEL SUB-APPALTO

Il contratto, a norma dell'art. 22 del D.L. 16.05.1991, n. 152, così come modificato dalla Legge 12.07.1991 n. 203, non può essere ceduto, a pena di nullità.

E' fatto divieto al concessionario di sub-appaltare anche parte del servizio di cui al presente disciplinare, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, sotto pena di immediata risoluzione del contratto di gestione, di incameramento della cauzione, del risarcimento dei danni e del rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero al Comune per effetto della risoluzione stessa.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di concedere o negare la prescritta autorizzazione, anche in presenza dei requisiti di cui all'art. 18 della Legge 19.03.1990, n. 55, e successive modificazioni.

Art. 28. - FORME ASSICURATIVE

Il concessionario, all'inizio del servizio, solleva l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità diretta ed indiretta per danni a persone e a cose arrecati nello svolgimento del servizio anche a causa di irregolare funzionamento degli impianti.

A maggior garanzia, prima della firma del contratto, ferme restando le obbligatorie forme assicurative nei confronti del personale dipendente, il concessionario deve stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile a copertura di ogni rischio connesso con la gestione dell'impianto

sportivo (furto, responsabilità civile verso terzi e copertura degli eventuali danni di qualsiasi genere). In particolare la polizza assicurativa deve esplicitamente evidenziare, con apposita clausola, che la copertura si deve estendere, oltre che alle cose, anche agli utenti, sia bambini che adulti ed al personale. Copia di tale polizza deve essere depositata presso la Civica Amministrazione all'inizio della gestione.

Eventuali danni che venissero arrecati agli impianti ed alle attrezzature, imputabili a negligenza e/o imperizia nella gestione, da verificarsi comunque di volta in volta da parte del Comune, resteranno a carico del concessionario della gestione, qualora non coperti dalla apposita polizza assicurativa ed il loro ammontare verrà detratto dal corrispettivo ed eventualmente dalla cauzione.

Art. 29. - SPESE CONTRATTUALI

Le spese di stipulazione e registrazione del contratto (bolli, copie, registrazione, diritti), nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico del concessionario, senza diritto di rivalsa.

Art. 30. - REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione Comunale, oltre alla facoltà di risoluzione del contratto in caso di inadempimento come disciplinata dal presente contratto e dalle vigenti norme, si riserva la facoltà, riconosciuta dal vigente ordinamento, di revocare la concessione per motivi di pubblico interesse.

Nessun indennizzo è dovuto al gestore in caso di revoca della concessione.

Art. 31. - SCADENZA CONTRATTUALE

L'Associazione ....., consapevole che il 31.07.20121

scade la gestione del Bocciodromo Comunale, si impegna a non intraprendere nessuna iniziativa per la nuova campagna abbonamenti e a non organizzare gare, tornei, o corsi di avviamento alle bocce o similari che abbiano scadenza oltre il 31.07.20121.

Qualora l'Associazione.....organizzi le gare di cui sopra, sono a rischio e pericolo dell'Associazione stessa e il Comune non riconosce alla medesima alcun indennizzo di sorta.

L'Associazione.....dichiara di ben conoscere che il 31.07.20121 scade il presente disciplinare e pertanto si impegna a lasciare libero da persone e cose l'impianto sportivo, senza pretendere alcun rimborso a qualunque titolo da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 32. - RICHIAMO ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI VIGENTI

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si rinvia alle norme di legge e di regolamento vigenti in materia.

Art. 33 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Signor ....., ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n° 196, e successive modificazioni ed integrazioni, dichiara di essere stato informato che i dati contenuti nel presente atto, verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

IL DIRIGENTE SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
LAVORI PUBBLICI

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE.....

AUTENTICA DI FIRME

Certifico io sottoscritta SALVAI Dott.ssa Silvia, Segretario Generale del Comune di Saluzzo, che i Signori:

- TALLONE Arch. Flavio, nato a Fossano (CN) il giorno diciannove del mese di dicembre dell'anno millenovecentosessantasei, residente a ....., Via ....., codice fiscale TLL FLV 66T19 D742P, dirigente del Settore Governo del Territorio – Lavori Pubblici del Comune,
- Signor ..... nato a .....il giorno ..... del mese di ..... dell'anno ....., residente a ....., Via ....., codice fiscale ....., Presidente e legale rappresentante dell'Associazione .....

  della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, previa espressa rinuncia, da loro fatta di comune accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto e firmato i fogli intermedi che precedono, facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.

  Residenza Municipale di Saluzzo, lì ..... del mese di ..... dell'anno duemiladiciotto

IL SEGRETARIO GENERALE

SALVAI DOTT.SSA SILVIA